

CAMERA DEI DEPUTATI **N. 358****PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SPADAZZI, DE FALCO, MUSCARIELLO, FERRARI PIERO, BARATTOLO*Annunziata il 17 novembre 1953*

Provvidenze a favore dei vincitori dei concorsi a posti di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato riservati ai combattenti, agli assimilati ed alle categorie indicate nell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che abbiamo l'onore di sottoporvi, vuole affrontare e risolvere una questione che già costituisce oggetto di altre due proposte di legge: la n. 228, presentata il 25 luglio dagli onorevoli Viola, Musotto, La Spada, Bottonelli, e la n. 100, presentata il 28 agosto dagli onorevoli Cappugi e Morelli.

Siamo indotti a presentare una terza proposta di legge ritenendo, dopo un profondo ed obiettivo esame delle situazioni in fatto e in diritto, che non sia il caso di proporre emendamenti alle due precedenti proposte sopradette, giacché l'emendamento, nella tecnica legislativa, deve essere inteso come un istituto cui debba farsi ricorso allorché non vi siano sostanziali e totali disformità di opinione che investono l'intero contenuto della proposta di legge, ma che occorra risolvere, invece, con una legge formale completamente diversa, l'annosa e delicata questione che riassumiamo solo brevemente.

Fra il 1946 e il 1950 furono espletati, nelle Amministrazioni dello Stato, centinaia di *concorsi riservati*, cui hanno partecipato, in virtù delle leggi vigenti all'atto dei concorsi stessi, due categorie di cittadini:

1°) coloro che erano in possesso della qualifica di combattenti, o che ai combattenti erano assimilati;

2°) coloro che (per essersi trovati alle armi nell'esatto periodo in cui fu bandito il corrispondente concorso, nella stessa Amministrazione, durante la guerra, o per altre cause) fruivano della presunzione — *ope legis* — di essere stati impediti a presentarsi a tale corrispondente concorso in cui erano stati accantonati i posti coperti con il concorso post-bellico.

Migliaia di cittadini, dell'una o dell'altra categoria, sono entrati, così, nei ruoli delle Amministrazioni dello Stato, vincendo i concorsi riservati del dopoguerra ed occupando il posto a ciascuno spettante secondo i meriti dimostrati nei concorsi; inoltre, quasi tutte le graduatorie dei concorsi non sono più, oggi, neppure rispecchiate nei ruoli, giacché, ferma restante l'anzianità assoluta comune a tutti i vincitori dello stesso concorso, i funzionari, in sede di successive promozioni, sono stati ulteriormente valutati in base alle pratiche attitudini ed al rendimento e capacità di ciascuno, talché i ruoli rispecchiano oggi non solo l'esito dei concorsi, ma anche le valutazioni, fatte dalle Amministrazioni, nel corso di anni, delle capacità specifiche e del rendimento dei funzionari di che trattasi.

Ed è appena il caso di ricordare che i ruoli non sono costituiti nell'esclusivo interesse dei funzionari stessi, ma anche per porre in grado

le Amministrazioni di adeguatamente utilizzare gli impiegati, per soddisfare le esigenze di pubblico interesse, facendo prima progredire in carriera e chiamando a posti di maggiore responsabilità i migliori.

Senonché, alcuni che possiedono il requisito d'essersi trovati alle armi all'atto del bando del concorso espletato durante lo stato di guerra, anche se in servizio militare presso reparti territoriali o depositi od uffici non mobilitati in quell'epoca, hanno sollecitato proposte di legge di iniziativa parlamentare onde ottenere che, venendo loro attribuita l'anzianità del concorso di guerra, possano uscire fuori dalla attuale posizione nei ruoli, scavalcando tutti gli altri colleghi, reduci e combattenti, entrati in Amministrazione con lo stesso concorso post-bellico, ma che, alla data in cui fu bandito il concorso precedente, durante la guerra, o non erano ancora alle armi, o — pur essendo alle armi — non erano ancora in possesso dei titoli per partecipare ai concorsi di che trattasi.

Con ciò, gli appartenenti alla categoria di cui al predetto n. 2, conseguendo una diversa anzianità assoluta, scavalcherebbero tutti i colleghi reduci di cui al n. 1, anche se questi ultimi furono meglio classificati nei concorsi e anche se sono stati ritenuti migliori nei successivi scrutini di merito effettuati dalle Amministrazioni in sede di promozioni già attribuite.

Inoltre, in tal modo, gli appartenenti alla categoria di cui al n. 1, conseguirebbero immediate promozioni ai gradi superiori in cui vi fossero vacanze o, a mano a mano, che tali vacanze si verificassero, sottraendosi alla comparazione di merito con molti colleghi reduci che sono attualmente in posizione più favorevole nel ruolo cui, per altro, precluderebbero, per lungo tempo, la possibilità di progressione in carriera.

In tal senso sono state presentate le proposte di legge n. 28 e n. 100, precitate.

Gli interessati alle proposte fondano la propria tesi sul fatto che durante la guerra, con regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, era stata loro assicurata, qualora avessero vinto i concorsi del dopoguerra, la stessa anzianità dei vincitori dei concorsi di guerra e lamentano che, avendo il governo democratico, nel 1946, aprendo i concorsi, dovuta modificare la norma del 1942, in vista del troppo lungo tempo trascorso, della gran massa di reduci e di imprescindibili interessi delle Amministrazioni, essi sarebbero stati lesi in una « legittima aspettativa ».

Ma, purtroppo, ove oggi si modificasse il contenuto del decreto legislativo del 1946, si lederebbero non già « legittime aspettative » pur esse apprezzabilissime, ma addirittura « diritti soggettivi perfetti » di tanti altri funzionari, e per giunta tutti i reduci e combattenti, che sono entrati in carriera fidando, e a ragione, nella certezza del diritto nello Stato democratico e valutando la convenienza in relazione al posto in ruolo a ciascuno spettante secondo l'esito dei concorsi.

Infine va notato che la maggior parte dei concorsi furono espletati per titoli e che a tutti i concorrenti furono valutati non i titoli posseduti alla data del concorso di guerra, ma tutti i titoli di cui erano in possesso alla data del concorso post-bellico; e a riprova che i concorsi di guerra devono ormai necessariamente considerarsi diversi e distinti dai concorsi post-bellici, sta di fatto che furono ammessi al secondo concorso anche coloro che si erano presentati al primo e che non erano risultati vincitori.

Così stando le cose, noi vorremmo venire incontro a coloro che erano alle armi alla data in cui furono espletati i concorsi di guerra, dando atto del potenziale danno da essi subito: ma se difficile ci pare poter stabilire con una retradattazione d'anzianità, la presunzione che essi avrebbero vinto il concorso qualora vi si fossero assoggettati durante la guerra, più difficile ci pare possa ignorarsi il danno che altri combattenti, colleghi di concorso, soffrirebbero rimanendo pretermessi in carriera.

Per di più non possiamo trascurare che se danno potenziale ebbero, durante la guerra, coloro che erano alle armi allorché furono banditi i concorsi, non può negarsi che pressoché tutti i reduci e combattenti, vincitori dei concorsi, hanno più o meno subito danni o difficoltà per lo stato di guerra così a lungo protrattosi. E va ricordando, inoltre, che molti giovani sin dal 1941 avevano dovuto sospendere gli studi perché mobilitati e perciò hanno dovuto conseguire il diploma o la laurea solo a fine guerra.

In vista di tutto ciò, riteniamo che un beneficio a titolo di risarcimento — se così si vuol dire — debba darsi, ma purché investendo tutti i vincitori dei concorsi, non danneggi nessuno, non ponga l'una contro l'altra le due categorie e salvaguardi, insieme, gli interessi delle Amministrazioni statali.

La proposta, se accolta, darà onesti vantaggi di carriera, ma non arrecherà nocumento alcuno, mentre invece è tale che, ogni vincitore di concorso riservato che si sia tro-

vato alle armi all'atto del primo concorso, ove non sia desideroso di norme emulatorie, riconoscerà che avergli offerto la possibilità di conseguire anticipatamente una promozione, corrisponde, presso a poco, al beneficio della retrodatazione di anzianità.

L'articolo 2 della proposta tende a far fruire coloro che, per mancanza di posti vacanti nel grado superiore, non conseguissero immediatamente la promozione, del beneficio economico di uno scatto di stipendio nel grado attuale.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per tutto il personale civile, di ogni ordine e grado, delle Amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, risultato vincitore dei concorsi riservati ai combattenti, agli assimilati ed alle categorie indicate nell'articolo 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, il periodo di permanenza minima nel grado attualmente da ciascuno rivestito alla data di pubblicazione della presente legge è ridotto di due anni.

ART. 2.

A coloro che — vincitori degli stessi concorsi — avendo già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado attualmente ridotto nella misura di cui all'articolo 1, non possano, alla data di pubblicazione della legge stessa, conseguire la promozione al grado superiore per mancanza di posti disponibili in tal grado, viene attribuito, dalla stessa data, uno scatto anticipato di stipendio nella misura prevista dalle leggi vigenti.